

**S T A T U T O****INDICE****Titolo I****PRINCIPI FONDAMENTALI**

- Art. 1 – Denominazione e natura giuridica
- Art. 2 – Finalità e compiti
- Art. 3 – Territorio e sede comunale
- Art. 4 – Albo Pretorio
- Art. 5 – Stemma e gonfalone

**Titolo II****ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE**

- Art. 6 – Organi elettivi del Comune

**Capo I****Il Consiglio Comunale**

- Art. 7 – Elezione, composizione e durata
- Art. 8 – Competenze
- Art. 9 – Funzionamento
- Art. 10 – Sessioni e convocazioni
- Art. 11 – Commissioni
- Art. 12 – Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali
- Art. 13 – Consigliere anziano
- Art. 14 – Gruppi Consiliari
- Art. 15 – Decadenza, dimissioni

**Capo II****La Giunta Comunale**

- Art. 16 – Elezione, composizione e durata
- Art. 17 – Competenze, funzionamento, convocazioni
- Art. 18 – Decadenza, dimissioni
- Art. 19 – Deliberazioni degli organi collegiali

**Capo III****Il Sindaco**

- Art. 20 – Elezione e durata in carica
- Art. 21 – Competenze
- Art. 22 – Decadenza

**Titolo III****ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI**

- Art. 23 – Principi e criteri fondamentali di gestione
- Art. 24 – Il Segretario Comunale
- Art. 25 – La struttura
- Art. 26 – Il personale

**Titolo IV****I SERVIZI E LE FORME ASSOCIATIVE****Capo I****I servizi**

- Art. 27 – Servizi pubblici comunali
- Art. 28 – Azienda speciale e istituzione
- Art. 29 – Rapporti con la Comunità Montana

**Capo II****Le forme associative**

- Art. 30 – Convenzioni
- Art. 31 – I consorzi
- Art. 32 – Accordi di programma

**Titolo V****ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

- Art. 33 – Collaborazione dei cittadini
- Art. 34 – Valorizzazione delle forme associative

Art. 35 – Forme di consultazione della popolazione

Art. 36 – Referendum consultivi

Art. 37 – Istanze, petizioni e proposte

Art. 38 – Pubblicità degli atti e consultazione

Art. 39 – Difensore civico

**Titolo VI****FINANZA E CONTABILITÀ**

- Art. 40 – Finanza locale
- Art. 41 – Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 42 – Risultati di gestione
- Art. 43 – Revisione economico finanziaria
- Art. 44 – Funzioni e responsabilità del revisore
- Art. 45 – Proprietà comunali
- Art. 46 – Beni demaniali
- Art. 47 – Beni patrimoniali
- Art. 48 – Inventario

**Titolo VII****ORDINANZE SINDACALI**

- Art. 49 – Ordinanze ordinarie
- Art. 50 – Ordinanze straordinarie

**Titolo VIII****ATTIVITÀ REGOLAMENTARI**

- Art. 51 – Regolamenti
- Art. 52 – Statuto
- Art. 53 – Adeguamento normative comunali a leggi sopravvenute

**Titolo IX****NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 54 – Norme transitorie e finali

**Titolo I****PRINCIPI FONDAMENTALI**

*Art. 1 – Denominazione e natura giuridica*

1. Il Comune di Samolaco, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. L'autogoverno della comunità, si realizza nel rispetto dei principi della Costituzione e, con riferimento alle leggi statali e regionali, tramite gli strumenti di cui al presente Statuto.

*Art. 2 – Finalità e compiti*

1. Il Comune cura gli interessi della comunità nel rispetto dei propri riferimenti etici storici e culturali.

2. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico assicurando ai cittadini la partecipazione alle scelte fondamentali dell'attività politico-amministrativa del Comune.

3. Il Comune, nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana della Valchiavenna, l'Amministrazione Provinciale di Sondrio e gli altri Enti Pubblici, si fa carico di attivare tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, culturali, dell'istruzione, dell'assetto, utilizzazione e difesa del territorio, della tutela ambientale e dello sviluppo economico; con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano sostenendo ogni iniziativa, concertata con la Comunità Montana, volta a favorire la pari opportunità delle popolazioni di montagna – alle quali deve essere riconosciuto l'insostituibile ruolo di presidio del territorio – rispetto alle altre realtà geografiche.

*Art. 3 – Territorio e sede comunale*

1. Il territorio del Comune di Samolaco, definito inte-

ramente montano, si estende per una superficie pari a 44,5 chilometri quadrati ed è confinante: a nord con i Comuni di Gordona e Prata Camportaccio, a sud con il Comune di Novate Mezzola, a ovest con i Comuni di Sorico, Montemezzo, Vercana, Livo.

2. Il Municipio è la sede comunale.

3. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono, di norma, nella sede comunale.

4. Per particolari esigenze, detti organi, possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

#### *Art. 4 – Albo pretorio*

1. Presso il Municipio – sede comunale – è riservato apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura dei documenti esposti.

3. Il Segretario comunale cura l'affissione, all'albo pretorio, degli atti ed avvisi previsti, avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Per gli altri atti ed avvisi, non necessari della certificazione di avvenuta pubblicazione, oltre all'albo pretorio, è assicurata la pubblicazione a mezzo di almeno tre «bacheche» ubicate nel centro abitato.

#### *Art. 5 – Stemma e gonfalone*

1. Il Comune, con riferimento alle proprie origini e riferimenti etnici, storici e culturali si doterà, come segno distintivo, di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.

2. L'uso e la riproduzione degli stessi per fini non istituzionali sono vietati.

## **Titolo II ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE**

### *Art. 6 – Organi elettivi del Comune*

1. Gli organi elettivi del Comune sono: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

## **Capo I Il Consiglio Comunale**

### *Art. 7 – Elezione, composizione e durata*

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

#### *Art. 8 – Competenze*

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.

2. Ha competenza e delibera sugli atti fondamentali previsti dall'art. 32 della legge 142/90.

3. Oltre a quanto previsto dalla legge, il Consiglio Comunale può riunirsi per discutere e deliberare su argomenti riguardanti le proprie finalità e compiti impegnando per l'attuazione delle decisioni assunte il Sindaco, la Giunta, propri rappresentanti in Enti, Consorzi ed Associazioni, gli Uffici o Servizi comunali.

4. Nel caso di dubbia interpretazione sulla competenza a deliberare, tra il Consiglio e la Giunta, l'argomento viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

5. Tale decisione deve valere ad ogni effetto di legge.

#### *Art. 9 – Funzionamento*

1. Il Consiglio Comunale, nell'ispirare la propria azione al bene comune ed alla solidarietà, impronta il proprio funzionamento ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni assunte.

#### *Art. 10 – Sessioni e convocazioni*

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione:

a) del bilancio di previsione;

b) del conto consuntivo.

3. Il Consiglio è convocato, su ordine del giorno formulato dal Sindaco, sentita la Giunta Municipale.

4. La convocazione del Consiglio viene fatta con avviso scritto da consegnare o spedire ai Consiglieri.

5. La consegna della convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale o dal timbro postale di spedizione.

6. La convocazione del Consiglio Comunale deve essere consegnata o spedita al recapito dei Consiglieri almeno 5 giorni prima.

7. Solo in casi di urgenza, il Consiglio Comunale può essere convocato – od integrato l'ordine del giorno già recapitato – con avviso consegnato o spedito con telegramma entro 24 ore prima dell'adunanza.

8. Integrazioni dell'ordine del giorno, durante la seduta, sono ammesse solo se presenti tutti i Consiglieri e se la proposta è accolta all'unanimità. Con gli stessi tempi previsti per la consegna delle convocazioni, il Segretario Comunale, tramite il messo, cura l'affissione dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, all'albo pretorio e ad altre tre «bacheche» in modo da dare la massima pubblicità alla popolazione.

9. Il Consiglio può essere convocato anche quando lo richieda almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali assegnati.

10. In questo caso, la seduta deve svolgersi entro 15 giorni dalla presentazione, al Segretario Comunale, della richiesta scritta.

11. Per favorire la maggior conoscenza e partecipazione sulle decisioni da assumere, oltre a quanto previsto nei diritti di ciascun Consigliere, il Sindaco convoca, prima di ogni seduta del Consiglio Comunale, una riunione informale dei capigruppo consiliari per una illustrazione preliminare dell'ordine del giorno proposto.

12. Per le convocazioni del Consiglio Comunale su iniziativa dei Consiglieri, il Sindaco assicura la convocazione del Consiglio informale ed il Consigliere, primo firmatario della richiesta di convocazione, illustra l'ordine del giorno proposto.

13. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco e sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento che disciplina ulteriormente l'attività del Consiglio Comunale.

#### *Art. 11 – Commissioni*

1. Il Consiglio Comunale, per il miglior esercizio delle proprie funzioni, può istituire al proprio interno commissioni permanenti, speciali o temporanee.

2. L'apposito Regolamento ne disciplina le finalità, il numero, le competenze, la composizione e l'organizzazione, nel rispetto del criterio proporzionale.

#### *Art. 12 – Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali*

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di essere d'esempio alla cittadinanza nell'osservare i principi fondamentali, i compiti e le finalità del presente Statuto.

2. Inoltre, nel rispetto delle proprie convinzioni, i Consiglieri hanno il dovere di concorrere attivamente, secondo le proprie capacità e conoscenze, nelle decisioni da assumere.

3. I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno tranne i casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.

4. I Consiglieri hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento.

5. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.

6. Oltre alle modalità e forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo previsti dalla legge e dall'apposito Regolamento, i Consiglieri hanno il diritto di esami-

nare le proposte di deliberazione nelle 12 ore precedenti la seduta del Consiglio Comunale.

7. Per consentire di assolvere, con puntualità, il compito della consegna o dell'invio della documentazione di competenza, ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di eleggere nel territorio comunale un proprio recapito.

8. Nel caso di Consiglieri residenti in Comune il recapito è quello risultante dalla residenza anagrafica.

9. Negli altri casi, ciascun Consigliere, una volta eletto, deve comunicare al Segretario Comunale il proprio recapito.

10. Nel caso di inadempienza, da parte del Consigliere, il recapito è la sede comunale (Municipio).

11. Le modalità per il riconoscimento dei permessi retribuiti, a ciascun Consigliere per l'espletamento del proprio mandato, oltre che dalla Legge sono stabiliti dal Regolamento.

#### *Art. 13 – Consigliere anziano*

1. Il Consigliere anziano è il Consigliere comunale che ha riportato più voti al momento delle elezioni del Consiglio.

2. Dispone la convocazione e presiede il Consiglio Comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta.

3. Controfirma le delibere del Consiglio Comunale.

4. In sua assenza è sostituito seguendo la graduatoria dei voti riportati al momento delle elezioni del Consiglio.

5. In caso di parità è designato il più anziano d'età.

#### *Art. 14 – Gruppi consiliari*

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in Gruppi consiliari e potranno avvalersi delle strutture del Comune, per lo svolgimento della propria attività, secondo quanto previsto dal Regolamento.

2. Ogni gruppo nomina al proprio interno, per le funzioni previste dalla legge e dal Regolamento, il Capogruppo.

3. Il Capogruppo dà comunicazione della costituzione e delle variazioni del proprio gruppo, al Segretario Comunale.

4. Qualora non esercitino tali compiti, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato nelle elezioni il maggior numero di voti per ogni lista.

5. Nel caso di parità di voti viene individuato quello di maggiore età.

6. Ai capigruppo, oltre alle copie delle deliberazioni della Giunta previste dalla legge, vengono inviate tutte le copie delle deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale.

7. Tale iniziativa, oltre ad assicurare idonea documentazione ai Gruppi, sostituisce il compito di lettura dei verbali della seduta precedente nelle sedute del Consiglio Comunale.

#### *Art. 15 – Decadenza, dimissioni*

1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere Comunale:

a) al verificarsi di uno degli impedimenti contemplati dalla legge;

b) per mancato intervento, senza giustificati motivi, ad una intera sessione ordinaria.

2. Nel primo caso la decadenza è pronunciata d'ufficio dall'autorità competente.

3. Nel secondo caso è pronunciata dal Consiglio Comunale.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili dalla presa d'atto del Consiglio.

## **Capo II La Giunta Comunale**

#### *Art. 16 – Elezione, composizione e durata*

1. La Giunta Comunale viene eletta dal Consiglio Co-

munale nel proprio seno, alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti.

2. L'elezione deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, contenente la lista dei candidati alla carica di Sindaco e di Assessore ed a seguito delle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 4 Assessori scelti fra i Consiglieri Comunali.

6. Il Sindaco e la Giunta, oltre che nei casi previsti dalla legge, cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

7. La mozione deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere un nuovo documento programmatico e la lista dei candidati alla carica di Sindaco e di Assessore così come previsto per l'elezione del Sindaco e della Giunta.

8. La mozione viene messa in discussione non prima di 5 e non oltre 10 giorni dalla sua presentazione.

9. L'approvazione della mozione di sfiducia costruttiva da parte del Consiglio Comunale comporta la proclamazione del Sindaco e della nuova Giunta.

10. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta, dimissionari, revocati dal Consiglio o cessati d'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio su proposta del Sindaco, l'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

11. Possono essere rilasciate deleghe anche a persone che non rivestono la carica di Consigliere comunale.

#### *Art. 17 – Competenze, funzionamento, convocazioni*

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Alla Giunta competono tutti i compiti e gli atti di amministrazione che, dalla legge e dal presente Statuto non siano riservati al Consiglio, al Sindaco, al Segretario o ai responsabili dei Servizi comunali.

3. La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

4. Ad ogni Assessore, come precisato nel documento programmatico, viene affidato, per i compiti di istruttoria delle proposte e di riferimento per la popolazione, un settore di competenza.

5. Ad un Assessore viene attribuita, a cura del Sindaco, la funzione di vice-Sindaco.

6. La Giunta si riunisce con cadenza almeno settimanale con orario e giorno stabilito dal Sindaco sentiti gli Assessori ed il Segretario comunale.

7. La Giunta è presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori e dal Segretario comunale.

8. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza dei membri presenti alla riunione.

9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

#### *Art. 18 – Decadenza, dimissioni*

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni del Sindaco o di oltre la metà dei propri Assessori e la decadenza ha effetto dalla elezione della nuova Giunta.

2. I singoli Assessori possono altresì decadere al verificarsi di uno degli impedimenti contemplati dalla legge. In tal caso la decadenza è pronunciata d'ufficio dall'autorità competente.

#### *Art. 19 – Deliberazioni degli organi collegiali*

1. Le delibere degli organi collegiali, in quanto atti

fondamentali per l'attività dell'Amministrazione Comunale, devono essere chiare e sintetiche.

2. L'obiettivo, oltre a meglio assicurare la funzionalità agli organi burocratici per la parte esecutiva di competenza, è di favorire, con atti di facile lettura e consultazione, la partecipazione dei cittadini sulle decisioni assunte.

3. Allo scopo, le delibere, oltre ad essere provviste dei riferimenti di legge, di normative o di precedenti deliberazioni assunte, devono indicare il responsabile preposto delle procedure attuative dell'atto.

4. Nel processo verbale le dichiarazioni dei Consiglieri saranno sinteticamente riassunte a cura del Segretario Comunale.

5. Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il Consigliere deve consegnare l'intervento scritto, al Segretario Comunale, prima del termine della seduta del Consiglio.

6. I tempi per l'esecutività delle delibere sono stabiliti dalla legge e dal Consiglio Comunale.

### Capo III Il Sindaco

#### Art. 20 – Elezione e durata in carica

1. Per l'elezione e la durata in carica del Sindaco si osservano le stesse modalità previste per l'elezione della Giunta.

#### Art. 21 – Competenze

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei Servizi nonché all'esecuzione degli atti.

2. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza ed autoorganizzazione delle competenze connesse alla carica.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai compiti attribuitigli dalla legge.

4. Il Sindaco stipula i contratti, rilascia le concessioni edilizie e amministrative.

#### Art. 22 – Decadenza

1. Il Sindaco decade nei seguenti casi:
- a) per condanna penale, ai sensi di legge;
  - b) per la perdita della qualità di Consigliere;
  - c) per la sopravvenienza di una delle cause di illeggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

### TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI

#### Art. 23 – Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è assicurata dal Segretario comunale, dagli uffici e dai servizi comunali.

2. L'organizzazione degli uffici e servizi comunali, è improntata in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Per assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi o prestazioni, l'organizzazione degli uffici è improntata al superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, alla massima flessibilità delle strutture e mobilità del personale.

4. Per ogni pratica avente rilevanza esterna deve essere individuato, a cura del Segretario comunale, il responsabile del procedimento amministrativo in modo che gli interessati possano far riferimento durante l'istruttoria della pratica.

5. L'apertura degli uffici comunali è assicurata in tutti i giorni feriali.

6. Il Sindaco, in accordo con il Segretario comunale e sentito il personale interessato, stabilisce l'orario di apertura al pubblico.

#### Art. 24 – Il Segretario Comunale

1. L'attività gestionale dell'Amministrazione Comunale è affidata al Segretario Comunale che la esercita, nel rispetto dei principi e criteri di gestione, avvalendosi degli uffici e servizi comunali, in base agli indirizzi del Consiglio comunale, in attuazione alle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, il ruolo e le funzioni, assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi comunali.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione comunale, il Segretario esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.

4. Al Segretario sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

5. Spettano al Segretario Comunale i compiti riguardanti la presidenza delle commissioni di gara degli appalti, la responsabilità sulle procedure d'appalto e la rogazione dei contratti.

6. Il Segretario è responsabile, unitamente al preposto indicato nella delibera, degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

7. Annualmente, il Segretario Comunale presenta al Sindaco una relazione sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali proponendo, se del caso, le modifiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dati.

8. Il Segretario Comunale può emanare circolari, ordini di servizio e direttive applicative di disposizioni di legge, nell'ambito delle proprie funzioni con valenza solamente all'interno dell'amministrazione.

#### Art. 25 – La struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune, è articolata in uffici e servizi, anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

#### Art. 26 – Il personale

1. Il Comune, nel riconoscere l'importante ruolo del personale per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, ne promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione affidando a ciascun dipendente dei compiti sui quali deve risponderne personalmente.

2. All'interno del personale dipendente sono individuati responsabili tenuti ad esprimere il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile degli atti del Comune.

3. In assenza di tali responsabili, i pareri sono espressi dal Segretario Comunale.

4. Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dai criteri fondamentali di gestione, tutto il personale dipende, sia per l'aspetto gerarchico che funzionale, dal Segretario Comunale.

5. Il regolamento organico del personale dovrà disciplinare in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) attività della commissione di disciplina;
- f) trattamento economico;

g) l'assegnazione, fra il personale dipendente, dei responsabili tecnico e contabile per l'espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile e dei responsabili a secondo delle rispettive competenze, per i procedimenti amministrativi.

6. In caso di insufficienza di personale, per l'espletamento di compiti propri del Comune, è possibile ricorrere a collaborazioni esterne mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata della Giunta, di diritto privato.

## **Titolo IV I SERVIZI E LE FORME ASSOCIATIVE**

### **Capo I I servizi**

#### *Art. 27 – Servizi pubblici comunali*

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione dei propri fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione Comunale, delegati, o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle forme stabilite dalla legge.

4. Il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. I modi e le forme di organizzazione dei servizi, formeranno oggetto di apposito Regolamento.

#### *Art. 28 – Azienda speciale e istituzione*

1. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di avvalersi, per il raggiungimento dei propri fini, delle forme relative all'Azienda speciale o alla Istituzione, procederà nel modo seguente:

a) il Consiglio Comunale approverà lo Statuto dell'Azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà nello stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori dell'Azienda tra i propri Consiglieri o tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità con la carica di Consigliere Comunale;

b) la revoca degli amministratori dell'Azienda potrà avvenire, come per l'elezione, per cause giustificate.

2. Le disposizioni stabilite per l'Azienda si osservano, anche per l'Istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio dei servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Gli organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Con il regolamento di cui al precedente articolo, verranno disciplinati i modi e le forme di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione Comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

#### *Art. 29 – Rapporti con la Comunità Montana*

1. Il Consiglio Comunale delega alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

2. La delega avviene con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della

Comunità Montana i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

3. Il Comune può proporre la trasformazione della Comunità Montana in unione di Comuni, oppure la formazione di altre unioni di Comuni.

## **Capo II Le forme associative**

### *Art. 30 – Convenzioni*

1. Per lo svolgimento di particolari funzioni e servizi specialmente nel settore dei lavori pubblici, della realizzazione di reti tecnologiche e dell'utilizzo e difesa del territorio, l'Amministrazione Comunale può stipulare apposite convenzioni con la Comunità Montana, la Provincia o con enti Pubblici istituzionalmente preposti.

2. La convenzione deriva da un accordo fra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.

3. Preparata e definita mediante opportune intese tra le parti interessate, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

4. La stipula della convenzione è affidata al Segretario Comunale o al responsabile dell'ufficio competente per materia.

### *Art. 31 – I consorzi*

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, eccezione fatta per quelli delegabili alla Comunità Montana, il Comune può costituirsi in Consorzio secondo le norme previste dalla legge.

2. A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio Statuto.

4. I Consorzi vigenti rimangono operanti salvo espressa disposizione di legge.

### *Art. 32 – Accordi di programma*

1. L'Amministrazione Comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Comunità Montane, Province, Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici quali Enel, Sip, ecc. nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

2. Allo scopo di favorire l'azione di coordinamento delle diverse esigenze, ciascun Ente preposto ad operare sul territorio comunale nel caso di lavori che possono originare disagi alla popolazione, comunica, al Sindaco, i propri programmi annuali d'intervento.

## **Titolo V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

### *Art. 33 – Collaborazione dei cittadini*

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, la collaborazione della popolazione, l'imparzialità e la trasparenza.

### *Art. 34 – Valorizzazione delle forme associative*

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività di tutte le componenti sociali, istituzionali o del volontariato, a tutela di interessi diffusi o di espressione di alti valori sociali, culturali, educativi ed economici.

2. A tal fine, viene incentivata la partecipazione di tutte le componenti, attraverso il coinvolgimento nelle commissioni o comitati di nomina del Consiglio Comunale e nell'invito a presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento o alla soluzione di problemi amministrativi.

3. L'Amministrazione Comunale, inoltre, interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a sostegno delle varie iniziative, promosse dalle componenti di cui al 1° comma, secondo modalità stabilite da apposito Regolamento.

*Art. 35 – Forme di consultazione della popolazione*

1. Al fine di costruire la proposta di bilancio di previsione nel modo migliore, ogni componente di cui al precedente art. 34, può far pervenire all'Amministrazione Comunale, per iscritto, entro il 30 giugno di ogni anno, le proprie proposte da inserire nel bilancio da approvare.

2. Dopo la debita istruttoria da parte della Giunta, del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici la bozza di bilancio viene sottoposta all'esame del Consiglio Comunale in seduta informale.

*Art. 36 – Referendum consultivi*

1. Nelle materie di competenza dell'Amministrazione Comunale, riguardanti interessi diffusi della popolazione è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi fra la popolazione.

2. L'iniziativa può essere presa dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, o da 1/3 del corpo elettorale.

3. Nel caso di richiesta di referendum il Consiglio Comunale nominerà un'apposita Commissione che dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti la consultazione.

*Art. 37 – Istanze, petizioni e proposte*

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la miglior tutela degli interessi collettivi.

2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto agli sportelli degli uffici comunali.

3. Copia della richiesta verrà subito restituita all'interessato con gli estremi di ricevuta.

4. L'apposito regolamento in materia preciserà le fasi del procedimento amministrativo in modo che l'interessato possa seguire, tramite il responsabile del procedimento, l'istruttoria della richiesta.

5. Comunque ad ogni richiesta deve essere assicurata una risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione.

*Art. 38 – Pubblicità degli atti e consultazione*

1. Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del Regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

2. L'Amministrazione Comunale assicura la possibilità di consultazione degli atti e della documentazione necessaria a favorire la partecipazione della popolazione all'attività amministrativa.

3. Così come assicura, tramite i responsabili dei vari uffici e servizi, informazioni precise sullo stato dei procedimenti, riguardanti le istruttorie, in corso, di tipo autorizzativo.

*Art. 39 – Difensore civico*

1. Al fine di assicurare il miglioramento e l'efficacia dell'azione amministrativa, viene proposto di istituire presso la Comunità Montana, in accordo con i Comuni, il Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando al Sindaco o al Presidente della Comunità Montana, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Ove nel termine di 60 giorni il Sindaco non provveda, sulle segnalazioni, il Difensore Civico informa i capigruppo consiliari.

3. Il Difensore Civico è nominato dall'assemblea della Comunità Montana a maggioranza assoluta ed a scrutinio segreto.

**Titolo VI  
FINANZA E CONTABILITÀ**

*Art. 40 – Finanza locale*

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e, compatibilmente con le leggi che accompagnano il bilancio dello Stato e della Regione, di risorse trasferite.

2. Il Comune ha altresì autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi, in tale azione, ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

*Art. 41 – Bilancio e programmazione finanziaria*

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di leggi vigenti in materia.

2. Il bilancio di previsione, per l'anno successivo, va deliberato entro il 31 ottobre di ciascun anno.

3. Il bilancio ed i suoi allegati, debbono conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.

4. In particolare vanno redatti in modo tale da consentire una lettura per programmi, servizi ed interventi.

*Art. 42 – Risultati di gestione*

1. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

*Art. 43 – Revisione economico finanziaria*

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il Revisore del conto scelto secondo le modalità indicate dalla legge.

2. Nel caso di impedimento od assenza del Revisore nominato, il Consiglio Comunale procede alla sua sostituzione.

3. Il Revisore può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale.

*Art. 44 – Funzioni e responsabilità del revisore*

1. Il Revisore redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

2. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. La Giunta Municipale, per la stesura dell'apposito regolamento di contabilità da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, si avvale della collaborazione del Revisore.

*Art. 45 – Proprietà comunali*

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. Per quanto riguarda i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

4. La concessione dell'utilizzo per qualsiasi scopo delle proprietà comunali deve risultare per iscritto e supportata da idonea documentazione dell'Amministrazione Comunale.

*Art. 46 – Beni demaniali*

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 del Codice Civile.

2. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

3. La demanialità si estende anche sulle relative perti-

nenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

4. Alla classificazione, è competente il Consiglio Comunale.

#### *Art. 47 – Beni patrimoniali*

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico, costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

#### *Art. 48 – Inventario*

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

3. Il titolare dell'ufficio di contabilità, o in sua mancanza il Segretario Comunale, è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

4. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.

5. Le attività gestionali dei beni sono disciplinate da apposito Regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

### **Titolo VII ORDINANZE SINDACALI**

#### *Art. 49 – Ordinanze ordinarie*

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in Regolamenti comunali e in leggi e regolamenti generali, il Sindaco emette ordinanze imponendo, con tali provvedimenti, ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere.

#### *Art. 50 – Ordinanze straordinarie*

1. In materia di edilizia, polizia locale, igiene, sanità pubblica e tutela della pubblica incolumità, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità, dell'urgenza, e dell'interesse pubblico.

2. L'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata, a mezzo di messo comunale, all'interessato o agli interessati.

3. Se gli interessati non adempiono all'ordine impartito, il Sindaco procede d'ufficio anche, ove occorra, con l'assistenza della forza pubblica.

4. Delle spese incontrate viene fatta una nota che, resa esecutiva dal Prefetto, sarà passata all'Esattore, il quale provvederà alla riscossione nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.

### **Titolo VIII ATTIVITÀ REGOLAMENTARI**

#### *Art. 51 – Regolamenti*

1. Il Consiglio Comunale adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto e maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione dei nuovi Regolamenti, prima della loro adozione gli schemi degli stessi verranno depositati per 15 giorni presso l'ufficio del Segretario Comunale.

3. Del deposito verrà dato avviso al pubblico tramite

l'albo pretorio, le bacheche ed in ogni altra forma utile onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni in merito.

4. Il regolamento resterà pubblicato, dopo l'adozione del Consiglio Comunale, per 15 giorni all'albo pretorio e diventerà obbligatorio dopo 15 giorni dal visto di legittimità, salvo che sia altrimenti specificamente disposto.

#### *Art. 52 – Statuto*

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.

2. Ad esso devono conformarsi il comportamento degli eletti, l'operato dei dipendenti, uffici e servizi e tutti gli atti normativi del Comune.

3. Lo Statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, le stesse disposizioni si applicano anche per le modifiche statutarie.

4. Lo Statuto e le sue modifiche, adottate ai sensi di legge, entra in vigore dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

5. Dopo tale data il Consiglio Comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte della popolazione residente e degli Enti ed Associazioni che possono essere interessati affidandone alla Giunta l'esecuzione.

6. Lo Statuto viene diffuso con allegato in calce la legge 8 giugno 1990 n. 142 in quanto riferimento fondamentale e vincolante per la conoscenza del nuovo ordinamento delle autonomie locali.

#### *Art. 53 – Adeguamento normative comunali a leggi sopravvenute*

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei Principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

### **Titolo IX NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### *Art. 54 – Norme transitorie e finali*

1. Dopo l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione delle norme transitorie previste dalla L. n. 142/90.

2. Il Consiglio Comunale approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto.

3. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.





**LEGGE 8 giugno 1990 n. 142**  
**«Ordinamento delle autonomie locali».**

**Capo I**  
**Principi generali**

*Art. 1 – Oggetto della legge*

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le funzioni.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

*Art. 2 – Autonomia dei comuni e delle province*

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. La provincia, ente locale intermedio fra comune e regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.

4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie. Esercitano, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione.

*Art. 3 – Rapporti tra regioni ed enti locali*

1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabili della presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

8. La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti.

**Capo II**  
**Autonomia statutaria e potestà regolamentare**

*Art. 4 – Statuti comunali e provinciali*

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

*Art. 5 – Regolamenti*

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

**Capo III**  
**Istituti di partecipazione**

*Art. 6 – Partecipazione popolare*

1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere previsti referendum consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

*Art. 7 – Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini*

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una

temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

#### *Art. 8 – Difensore civico*

1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

### **Capo IV Il Comune**

#### *Art. 9 – Funzioni*

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

#### *Art. 10 – Compiti del comune per servizi di competenza statale*

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo.

3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

#### *Art. 11 – Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni*

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. Le regioni predispongono un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni e lo aggiornano ogni cinque anni, tenendo anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'art. 26.

3. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che

alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

4. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore, oltre agli eventuali contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi la fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

5. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tali contributi straordinari sono calcolati per ciascun comune. Nel caso di fusione di uno o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con uno o più comuni di popolazione superiore, i contributi straordinari sono calcolati soltanto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed iscritti nel bilancio del comune risultante dalla fusione, con obbligo di destinarne non meno del 70 per cento a spese riguardanti esclusivamente il territorio ed i servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

#### *Art. 12 – Municipi*

1. La legge regionale di cui al comma 3 dell'articolo 11 può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di cui al comma 4 dello stesso articolo, con il compito di gestire i servizi di base nonché altre funzioni delegate dal comune.

2. Lo statuto del comune regola l'elezione, contestualmente al consiglio comunale, di un pro-sindaco e di due consultori da parte dei cittadini residenti nel municipio, sulla base di liste concorrenti e tra candidati ivi residenti ed eleggibili a consigliere comunale.

3. Sono eletti i candidati della lista che ottiene il maggior numero di voti. La carica di pro-sindaco e di consultore è incompatibile con quella di consigliere comunale.

4. A quanto non previsto dal presente articolo provvedono lo statuto ed il regolamento comunale.

5. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni di pari popolazione.

#### *Art. 13 – Circoscrizioni di decentramento comunale*

1. I comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.

4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente.

6. È abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modifiche e integrazioni.

### **Capo V La Provincia**

#### *Art. 14 – Funzioni*

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici.

#### Art. 15 – *Compiti di programmazione*

1. La provincia:

- a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
- b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
- c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento al suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

#### Art. 16 – *Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali*

1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.

2. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'art. 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;

d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;

f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

3. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 2.

### Capo VI Aree metropolitane

#### Art. 17 – *Aree metropolitane*

1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'articolo 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia.

4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di «città metropolitana».

5. In attuazione dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna può con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari.

*Art. 18 – Città metropolitana*

1. Nell'area metropolitana, l'amministrazione locale si articola in due livelli:

- a) città metropolitana;
- b) comuni.

2. Alla città metropolitana si applicano le norme relative alle province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino alla emanazione di nuove norme.

3. Sono organi della città metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano.

4. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta.

*Art. 19 – Funzioni della città metropolitana e dei comuni*

1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la città metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla città metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;
- g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

2. Alla città metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.

3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite espressamente alla città metropolitana.

*Art. 20 – Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana*

1. Entro diciotto mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana, la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana.

2. A tal fine la regione provvede anche alla istituzione di nuovi comuni per scorporo da aree di intensa urbanizzazione o per fusione di comuni contigui, in rapporto al loro grado di autonomia, di organizzazione e di funzionalità, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini nonché un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.

3. I nuovi comuni, enucleati dal comune che comprende il centro storico, conservano l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li compongono.

4. Ai nuovi comuni sono trasferiti dal comune preesistente, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse e personale nonché adeguati beni strumentali immobili e mobili.

*Art. 21 – Delega al Governo*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la costituzione, su proposta delle rispettive regioni, delle autorità metropolitane nelle aree di cui all'articolo 17.

2. I decreti, tenendo conto della specificità delle singole aree, si conformeranno ai criteri di cui ai precedenti articoli.

3. In mancanza o ritardo della proposta regionale il Governo provvede direttamente.

4. Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui all'articolo 20, il Governo con deliberazione del Consiglio dei ministri invita la regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente sei mesi, il Governo è delegato a provvedere con decreti legislativi, osservando i criteri di cui all'articolo 20, sentiti i comuni interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

**Capo VII  
Servizi***Art. 22 – Servizi pubblici locali*

1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

*Art. 23 – Aziende speciali ed istituzioni*

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

**Capo VIII  
Forme associative di cooperazione – Accordi di programma***Art. 24 – Convenzioni*

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e

servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

#### *Art. 25 – Consorzi*

1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23, in quanto compatibili.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

#### *Art. 26 – Unioni di comuni*

1. In previsione di una loro fusione, due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. Può anche far parte dell'unione non più di un comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.

3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consiglieri comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Sono organi dell'unione di consiglio, la giunta ed il presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione. Il regolamento può prevedere che il consiglio sia espressione dei comuni partecipanti alla unione e ne disciplina le forme.

5. Il regolamento dell'unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni.

6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'articolo 11. Qualora non si pervenga alla fusione, l'unione è sciolta.

7. Alla unione di comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

8. Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione l'unione di comuni viene costituita in comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei comuni dell'unione.

#### *Art. 27 – Accordi di programma*

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coor-

dinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

### **Capo IX Comunità montane**

#### *Art. 28 – Natura e ruolo*

1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati.

2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Dalle comunità montane sono comunque esclusi i

comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti e i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva. Detta esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle Comunità europee o dalle leggi statali e regionali.

3. La legge regionale può prevedere l'esclusione dalla comunità montana di quei comuni parzialmente montani che possono pregiudicare l'omogeneità geografica o socio-economica; può prevedere altresì l'inclusione di quei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

4. Al fine della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

#### Art. 29 – Funzioni

1. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali.

2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta altresì alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse delegata dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.

4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

6. Le regioni provvedono mediante gli stanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, a finanziare i programmi annuali operativi delle comunità montane, sulla base del riparto di cui al numero 3) del quarto comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed all'articolo 2 della citata legge n. 93 del 1981.

7. Sono abrogati:

a) l'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, come sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ed il secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 991 del 1952;

b) gli articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

8. La comunità montana può essere trasformata in unione di comuni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26, anche in deroga ai limiti di popolazione.

### Capo X

#### Organi del comune e della provincia

##### Art. 30 – Organi

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

2. Sono organi della provincia il consiglio, la giunta, il presidente.

#### Art. 31 – Consigli comunali e provinciali

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

5. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto ad ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

6. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

7. Il sindaco o il presidente della provincia sono tenuti a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

8. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

#### Art. 32 – Competenze dei consigli

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari; le relati-

ve permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancanza deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 5.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

#### *Art. 33 – Composizione delle giunte*

1. La Giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, non superiore a sei per i comuni con popolazione da 3.001 a 30.000 abitanti, non superiore a otto per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti o capoluogo di provincia, non superiore a dodici per i comuni da 100.001 a 500.000 abitanti, non superiore a sedici per i comuni con oltre 500.000 abitanti.

2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unità per eccesso al fine di ottenere un numero pari e comunque non superiore ad otto.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 34, lo statuto può prevedere l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

#### *Art. 34 – Elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte*

1. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta comunale e provinciale sono eletti dal rispettivo consiglio nel suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dalla presente legge e dallo statuto.

2. Tale elezione deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia, contenente la lista dei candidati alle cariche di sindaco o di presidente della provincia e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il consiglio viene sciolto a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 1.

5. La convocazione dei consigli comunali e provinciali per l'elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte comunali e provinciali è disposta dal consigliere anziano. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

6. Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal consigliere anziano.

7. Le deliberazioni di nomina del sindaco, del presidente della provincia e della giunta diventano esecutive entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.

8. Le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia o di oltre metà degli assessori comportano la decadenza della rispettiva giunta.

#### *Art. 35 – Competenze delle giunte*

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

#### *Art. 36 – Competenze del sindaco e del presidente della provincia*

1. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono il consiglio e la giunta, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

3. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

5. Qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera n), o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il sindaco o il presidente della provincia, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con un suo atto, comunicato al consiglio nella prima adunanza. In caso non si pervenga a decisione, il comitato regionale di controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 48.

6. Prima di assumere le funzioni il sindaco e il presidente della provincia prestano giuramento dinanzi al prefetto secondo la formula prevista dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

#### *Art. 37 – Mozione di sfiducia costruttiva, evoca e sostituzione*

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta; deve contenere la proposta di

nuove linee politico-amministrative, di un nuovo sindaco o presidente della provincia e di una nuova giunta in conformità a quanto previsto dall'articolo 34.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

6. Alla sostituzione di singoli componenti la giunta dimissionari, revocati dal consiglio su proposta del sindaco e del presidente della provincia, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il consiglio, su proposta del sindaco o del presidente.

7. La decadenza di cui al comma 8 dell'articolo 34 ha effetto dalla elezione della giunta.

8. Lo statuto può prevedere, nelle forme indicate dal presente articolo, la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori, eletti dai consigli comunali e provinciali, di aziende speciali e di istituzioni dipendenti.

#### *Art. 38 – Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale*

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti mandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione personale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dell'articolo 10, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

7. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

8. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

### **Capo XI Controllo sugli organi**

#### *Art. 39 – Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali*

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con

decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) mancata elezione del sindaco, del presidente dell'amministrazione provinciale e della giunta entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse;

2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale termine può essere prorogato per non più di novanta giorni al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

#### *Art. 40 – Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.

2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.



3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

## **Capo XII Controllo sugli atti**

### *Art. 41 – Comitato regionale di controllo*

1. Per l'esercizio del controllo di legittimità previsto dall'articolo 130 della Costituzione, è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province.

2. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune l'unitarietà di indirizzo.

3. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento.

### *Art. 42 – Composizione del comitato*

1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono composti:

a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:

1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;

2) uno iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali;

3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di sindaco, il presidente della provincia, di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;

4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza, o tra i professori di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative ovvero tra i segretari comunali o provinciali in quiescenza;

b) da un esperto designato dal commissario di Governo scelto fra funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle rispettive province.

2. Il consiglio regionale elegge non più di due componenti supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente, avente i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, è designato dal commissario del Governo.

3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.

4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal consiglio regionale.

5. Funge da segretario un funzionario della regione.

6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del consiglio regionale, nonché quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.

7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non retribuita.

8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori legali.

### *Art. 43 – Incompatibilità ed ineleggibilità*

1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali di controllo:

a) i parlamentari nazionali ed europei;

b) i componenti del consiglio regionale;

c) gli amministratori di comuni o provincie o di altri enti soggetti a controllo del comitato, nonché coloro

che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo comitato;

d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;

e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti al controllo del comitato nonché i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della regione;

f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso;

g) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato.

### *Art. 44 – Norme regionali*

1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicità della attività dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonché il rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale.

2. La legge regionale detta le norme per l'elezione, a maggioranza qualificata, dei componenti del comitato regionale di controllo e per la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonché per la supplenza del presidente.

3. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonché la corresponsione di un'indennità di carica ai componenti sono a carico della regione.

4. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e dell'autonomia dell'organo.

### *Art. 45 – Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità*

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che la legge riserva ai consigli comunali e provinciali nonché quelle che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato.

2. Le deliberazioni di competenza delle giunte nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio:

a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

3. Contestualmente all'affissione all'albo le delibere di cui al comma 2 sono comunicate ai capigruppo consiliari.

4. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresì essere sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema maggioritario, con richiesta scritta e motivata, le ritengono viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.

5. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

5-bis. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettera a), e quelle di cui al comma 4, concernenti le stesse materie, sono altresì sottoposte al controllo preventivo di legittimità quando il prefetto ne faccia motivata richiesta con le modalità e nei termini previsti nel predetto comma 2.

5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis le deliberazioni ivi indicate sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo.

*Art. 46 – Modalità del controllo preventivo di legittimità egli atti e del bilancio*

1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le deliberazioni indicate dall'articolo 45 diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato.

2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti nonché alle norme statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate.

4. Il termine è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine, se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

6. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, a pena di decadenza.

7. La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini per l'invio delle deliberazioni all'organo di controllo e per la disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati regionali ai fini dell'esercizio del controllo stesso.

8. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte del comitato di controllo è di quaranta giorni. Il decorso del termine determina l'esecutività delle deliberazioni ai sensi del comma 1.

9. Il comitato di controllo può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

10. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 9 o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

11. Nell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

*Art. 47 – Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni*

1. Tutte le deliberazioni comunali e provinciali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

*Art. 48 – Potere sostitutivo*

1. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza.

2. Le modalità di esercizio del potere di cui al comma 1 sono regolate dalla legge regionale.

*Art. 49 – Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni e dalle province*

1. Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle unità sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni e alle comunità montane si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e per le province.

*Art. 50 – Pareri obbligatori*

1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine minore.

2. Il termine previa motivata comunicazione all'ente locale interessato da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.

**Capo XIII  
Uffici e personale**

*Art. 51 – Organizzazione degli uffici e del personale*

1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità allo statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario dell'ente e gli stessi.

2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi eletti mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Spettano ad essi in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.

4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

6. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono

essere conferiti a tempo determinato, con le modalità e secondo i termini fissati dallo statuto. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

8. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali è disciplinato con accordi collettivi nazionali di durata triennale resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica secondo la procedura prevista dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. In ogni caso rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane inoltre riservata agli atti normativi degli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché alla determinazione ed alla consistenza dei ruoli organici complessivi.

9. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

10. È istituita in ogni ente una commissione di disciplina, composta dal capo dell'amministrazione o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario dell'ente e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.

11. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, dei consorzi e delle comunità montane, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

#### *Art. 52 – Segretari comunali e provinciali*

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali per la iscrizione, la classificazione degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalità di eccesso e progressione in carriera, nonché l'organismo collegiale, territorialmente articolato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e composto pariteticamente dai rappresentanti degli enti locali, del Ministero dell'interno e dei segretari, preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali. La legge disciplina altresì le modalità del concorso degli enti locali alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti all'albo di cui al comma 1.

3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco o dal presidente della provincia da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'articolo 51, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio.

4. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie

del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

5. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 2 si applica la disciplina vigente, salvo quanto disposto dalla presente legge.

#### *Art. 53 – Responsabilità del segretario degli enti locali e dei dirigenti dei servizi*

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.

### **Capo XIV**

#### **Finanza e contabilità**

##### *Art. 54 – Finanza locale*

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.

2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.

4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti.
- h) altre entrate.

5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.

6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.

9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.

10. La legge determina un fondo nazionale speciale

per finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.

11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel triennio.

12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.

#### *Art. 55 – Bilancio e programmazione finanziaria*

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato.

2. I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza.

4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

8. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

#### *Art. 56 – Deliberazioni a contrattare e relative procedure*

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le regioni che ne sono alla base.

2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

#### *Art. 57 – Revisione economico-finanziaria*

1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisione composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione, di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

9. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno della gestione.

### **Capo XV Responsabilità**

#### *Art. 58 – Disposizioni in materia di responsabilità*

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi.

### **Capo XVI Disposizioni finali e transitorie**

#### *Art. 59 – Termine per l'adozione dello statuto*

1. I consigli comunali e provinciali deliberano lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto con essa compatibili.

3. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo, fino all'entrata in vigore dello statuto il numero degli assessori è determinato nella misura massima prevista dall'articolo 33. All'elezione del sindaco, del presidente della provincia e della giunta si procede secondo le modalità previste dall'articolo 34. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 34, limitatamente alle amministrazioni locali rinnovate nelle elezioni del 6-7 maggio 1990, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'ufficio

per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, che cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

5. Sino all'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### *Art. 60 – Revisione dei consorzi, delle associazioni e delle circoscrizioni*

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.

2. Le circoscrizioni istituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278, incompatibili con il nuovo assetto dettato dall'articolo 13, si intendono prorogate sino alla prima scadenza dei consigli comunali successiva alla adozione dello statuto comunale.

#### *Art. 61 – Norme regionali in materia di organismi comprensoriali e associativi, di comunità montane e di organi di controllo*

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la loro legislazione in materia di organismi comprensoriali e di forme associative fra enti locali ai principi della presente legge.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni dispongono il riordino delle comunità montane secondo i criteri di cui all'articolo 28, provvedendo anche alla regolamentazione dei rapporti esistenti e alle modalità e tempi di attuazione di detto riordino.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono alla ricostituzione degli organi di controllo in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge, nonché alla relativa regolamentazione legislativa regionale.

4. Il capo III del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, conserva efficacia fino a quando le regioni non avranno provveduto agli adempimenti previsti dal comma 3.

#### *Art. 62 – Delega al Governo per la regione Valle d'Aosta*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, il Governo è delegato ad emanare per la regione Valle d'Aosta, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per armonizzare le disposizioni della presente legge con l'ordinamento della regione medesima.

2. Le norme di cui al comma 1 debbono tener conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

#### *Art. 63 – Delega al Governo per la prima revisione delle circoscrizioni provinciali*

1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 16 ed in attuazione dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane effettuata dalla regione.

2. Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per tutte le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata già avviata la formale

iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti delegati per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province saranno emanati, ai sensi del comma 1, con l'osservanza dei principi a criteri direttivi di cui all'articolo 16.

4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e accertata l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla presente legge, provvede ad inviare gli schemi dei decreti alle regioni interessate ed alle competenti Commissioni parlamentari permanenti; entro i successivi sei mesi le regioni e le Commissioni parlamentari permanenti esprimono i loro pareri.

5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione di nuove province».

6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 viene iscritta nell'apposita tabella, con la quale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni eventuale aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al comma 5, dovrà risultare coperto.

#### *Art. 64 – Abrogazione di norme*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;

d) il primo comma dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 444, intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica.

2. Con effetto alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali.

#### *Art. 65 – Entrata in vigore della legge*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.